

Ordini dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili della CALABRIA
Comunicazione a mezzo PEC

Ordini dei Consulenti del lavoro della
CALABRIA
Comunicazione a mezzo PEC

e, p.c. Direzione Regionale della Calabria
Ufficio Audit

OGGETTO: Visto di conformità ex articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Modalità di presentazione della documentazione richiesta dall'articolo 21 e requisiti soggettivi di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

I professionisti iscritti negli albi di codesti Ordini rientrano tra i soggetti che, in base al richiamo operato nell'articolo 35, comma 3, del D.lgs. n. 241/1997 alle categorie di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, possono rilasciare il visto di conformità previsto dal menzionato articolo 35, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai requisiti e dei documenti necessari all'iscrizione nell'elenco informatizzato tenuto dalla stessa.

Con nota prot. 22478 del 12 novembre 2014, indirizzata a codesti Ordini, questa Direzione Regionale ha fornito alcune indicazioni sugli adempimenti che i professionisti devono compiere per ottenere l'iscrizione nell'elenco, con l'intento di orientare i medesimi nella presentazione, in maniera corretta e completa, della documentazione prevista e di facilitare, in tal modo, l'istruttoria da parte dell'Ufficio.

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

I requisiti che i professionisti devono possedere per il legittimo rilascio del visto di conformità sono individuati nel Decreto del Ministero delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 (di seguito D.M. n. 164/1999).

In particolare, l'articolo 21 del richiamato D.M. n. 164/1999 elenca i dati che i professionisti devono comunicare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente¹ e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti da trasmettere con la suddetta comunicazione.²

I documenti da allegare alla comunicazione sono: “a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 22; b) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza; c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1” (articolo 21, comma 2, del D.M. n. 164/1999).

Con la dichiarazione di cui alla lettera c) il professionista dichiara di:

a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;

b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;

d) non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali, previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti.

La dichiarazione avente ad oggetto la sussistenza dei requisiti soggettivi è resa in forma di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente assunzione, da parte di professionista che sottoscrive la stessa, della responsabilità penale nel caso in cui questa faccia riferimento a stati, fatti o qualità personali non corrispondenti al vero.

Tra i requisiti soggettivi elencati all'articolo 8 del D.M. n. 164/1999, che denotano l'onorabilità del professionista che rilascia il visto, si ritiene opportuno richiamare

¹ La competenza territoriale va individuata in base al domicilio fiscale del professionista richiedente.

² Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili, nella sezione dedicata, i fac-simile dei modelli di comunicazione e di autocertificazione dei requisiti, nonché una Guida al visto di conformità con domande e risposte. Di seguito il link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/comunicazioni/visto-di-conformita/schedainfo-visto-di-conformita>.

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

l'attenzione su quelli relativi alla presenza di condanne o carichi pendenti per **reati finanziari** (lettere a) e b)) e alle **violazioni in materia contributiva e tributaria** (lettera c)), che si riscontrano con maggiore frequenza in sede di verifica delle autocertificazioni.

Reati finanziari (lettere a) e b) dell'articolo 8 del D.M. n. 164/1999)

In sede di verifica dei requisiti soggettivi dichiarati, quest'Ufficio procede al controllo, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, della veridicità delle autocertificazioni ex artt. 46 e 47 del citato decreto presentate ai fini dell'iscrizione e della conferma dell'iscrizione nell'elenco sopra menzionato.

Da alcuni controlli è stata rilevata, sulla base delle informazioni fornite dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali, la presenza di autocertificazioni recanti dichiarazioni non corrispondenti alla situazione risultante dai dati acquisiti.

Considerate le conseguenze derivanti dalla presentazione di autocertificazioni mendaci (condotta sanzionata penalmente dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000), è auspicabile che i professionisti richiedenti verifichino con attenzione, prima dell'invio della documentazione per l'iscrizione o il rinnovo della stessa, l'eventuale presenza di condanne o procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio relativi a fattispecie di reato riconducibili, per natura o tipologia di interesse o bene giuridico offeso, alla categoria dei cc.dd. "reati finanziari".

Ai fini dell'individuazione dell'ambito dei "reati finanziari", si ricorda che nella circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 è precisato quanto segue: *"...in base a quanto chiarito nella risoluzione n. 73/E del 13 luglio 2010, la locuzione "reati finanziari" di cui all'art. 8 del decreto n. 164 del 1999 deve intendersi nell'accezione più ampia, che contiene in sé anche i reati c.d. tributari, costituendo, questi ultimi, una "species" del "genus" reati finanziari. Inoltre, atteso che in base al citato articolo 8, comma 1, lett. c), il rilascio del visto di conformità è subordinato alla circostanza di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria, come chiarito sempre nella risoluzione n. 73/E del 2010, potranno rilevare anche altre fattispecie di reato, quali ad esempio la bancarotta fraudolenta in concorso e la falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico, per le conseguenze di carattere fiscale-tributario che queste producono"*.

In particolare, la risoluzione n. 73/E del 13 luglio 2010 citata richiama tra le fattispecie di reato rilevanti sul piano della valutazione dei requisiti di onorabilità i reati previsti:

- dal D.lgs. n. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni. Rubricato *"Testo unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia"* (Testo unico bancario, TUB);

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

- dal D.lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, rubricato “*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*” (cd. reati penali tributari);
- dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato “*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa*” (cd. reati fallimentari).

Pertanto, nella categoria dei reati oggetto della valutazione sui requisiti di onorabilità rientrano anche fattispecie che arrecano pregiudizio ad interessi e beni giuridici aventi una rilevanza sul piano fiscale-tributario o che possono incidere sulla sfera economica e finanziaria della Stato o della collettività.

Violazioni in materia contributiva e tributaria (lettera c) dell’articolo 8 del D.M. n. 164/1999)

Con riferimento al requisito di cui alla lettera c) si osserva quanto segue.

In sede di istruttoria delle richieste di iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco, l’Ufficio verifica l’eventuale presenza di “*violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria*” sulla base della personale posizione di irregolarità fiscale del professionista.

In particolare, l’Ufficio accerta, sulla base delle informazioni a disposizione, se risultano in capo al professionista carichi pendenti relativi a debiti tributari e contributivi, valutandone congiuntamente la gravità e la ripetitività sulla base dell’ammontare di tali debiti e della frequenza nel tempo delle violazioni cui gli stessi si riferiscono.

Ad ogni modo, nella valutazione complessiva delle eventuali violazioni constatate l’Ufficio tiene conto, a favore del professionista, anche dei comportamenti volti ad eliminare o attenuare le violazioni commesse, come, ad esempio, l’avvio o la prosecuzione di un piano di rateizzazione delle cartelle di pagamento.

Permanenza dei requisiti soggettivi (articolo 21, comma 3, del D.M. n. 164/1999)

Si ricorda, infine, che i professionisti iscritti in elenco (e legittimati al rilascio del visto di conformità) sono tenuti, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del D.M. n. 164/1999, a comunicare all’Amministrazione Finanziaria (ovvero alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente), entro trenta giorni dalla data in cui si verificano, le eventuali variazioni dei presupposti per il legittimo rilascio del visto successive all’iscrizione, incluso il venir meno dei requisiti soggettivi oggetto dell’autocertificazione di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c) del decreto citato.

Nel caso in cui vengano meno i presupposti per il legittimo rilascio del visto o nei casi di rinuncia volontaria all’iscrizione, ai fini dell’aggiornamento delle posizioni

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

presenti nell'elenco informatizzato, si ritiene comunque opportuno che i professionisti presentino tempestivamente a questa Direzione Regionale la richiesta di cancellazione volontaria dall'elenco di cui sopra, evitando di rilasciare visti che potrebbero essere invalidati.

Nell'ambito della consueta collaborazione istituzionale, si invitano codesti Ordini a dare la più ampia diffusione dei contenuti della presente comunicazione presso i vostri iscritti.

Nel ringraziare per la collaborazione, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

LA DIRETTRICE REGIONALE *ad interim*
Claudia Cimino
(*firmato digitalmente*)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria - Settore Servizi - Ufficio Servizi Fiscali
Via Lombardi - 88100 CATANZARO - Tel. 0961/542587
e-mail: dr.calabria.sf@agenziaentrate.it - pec: dr.calabria.atpec@pce.agenziaentrate.it